

# Conservatorio di Musica Alfredo Casella Istituto Duperiore di Otudi Musicali

DECRETO N, 244

**DEL 26.03.2015** 

#### REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER GLI STUDENTI

#### **IL DIRETTORE**

Vista la L. 21 dicembre n. 508/1999;

**VISTO** il D.P. R. 132/2003 recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzative delle istituzioni artistiche e musicali, in particolare l'art. 6 co. 4;

VISTO lo Statuto di questo Conservatorio;

VISTO il regolamento didattico di questo Conservatorio;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio Accademico del 23 marzo 2015, che approva il testo del "Regolamento disciplinare per gli Studenti",

#### decreta

è emanato il "Regolamento Disciplinare per gli Studenti del Conservatorio Alfredo Casella – L'Aquila"; il presente Regolamento entra in vigore dalla data odierna, e viene affisso all'Albo e pubblicato nel sito web del Conservatorio.

## Art. 1: Principi e finalità

- 1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire la correttezza dei rapporti e l'osservanza di basilari principi di rispetto e decoro fra quanti, e a qualunque titolo, operano all'interno del Conservatorio "Alfredo Casella" dell'Aquila, nel seguito denominato "Conservatorio". In particolare definisce i principi generali di comportamento che gli studenti sono tenuti a osservare nei loro rapporti con il Conservatorio, stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni per la loro violazione. Per studenti si intendono tutti gli iscritti, a qualsiasi titolo, al Conservatorio. In tale categoria rientrano anche gli studenti che frequentano le sedi del Conservatorio per un periodo limitato di tempo.
- 2. La responsabilità disciplinare è individuale.
- 3. Nessuna sanzione disciplinare può essere comminata senza che siano state sentite in via preliminare anche le ragioni dello studente interessato e sia stato informato il relativo docente della disciplina caratterizzante della Scuola.

## Art. 2: Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti al Conservatorio, anche per i fatti compiuti dagli stessi al di fuori dei locali e delle attività dell'Istituto, quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'immagine dell'Istituzione.

## Art.3: Doveri degli studenti

- 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni connessi alle proprie attività di studio e di produzione con particolare riguardo alle attività collettive.
- 2. Gli studenti devono tenere nei confronti del direttore, di tutto il personale docente e non docente dell'Istituto e degli altri studenti un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto.
- 3. Gli studenti sono tenuti a informarsi sui calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle date dei saggi e dei concerti finali, sulle disposizioni e i regolamenti specifici (uso delle aule, servizi di Biblioteca) emanati dagli organi dell'Istituto e sull'osservanza di tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altra normativa promulgata dal direttore e di ogni comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale.
- 4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture/attrezzature e strumenti dell'Istituto e a comportarsi in modo tale da non arrecare danno a persone e al patrimonio della scuola.
- 5. Gli studenti sono tenuti a informare il proprio Docente e il Direttore della eventuale partecipazione ad attività in ambito musicale inerenti al proprio corso di studi (seminari, lezioni, corsi di perfezionamento, esibizioni pubbliche, concorsi, ecc.) che si svolgono al di fuori dell'Istituto.
- 6. Sono considerati motivi validi, per la giustificazione di assenze, esclusivamente i seguenti: malattia, gravi motivi personali o di famiglia, documentati motivi di lavoro, frequenza documentata di altro ordine di studi.
- 7. Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate da un genitore o da chi ne faccia le veci.

# Art.4: Illeciti disciplinari

Per illecito disciplinare si intende qualsiasi fatto che:

- a) sia gravemente offensivo dell'immagine del Conservatorio o sia offensivo della dignità di studenti, direttore, docenti, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali del Conservatorio;
- b) provochi danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dal Conservatorio;
- c) comporti l'ingiustificata assenza alle attività di produzione artistica e relative prove a seguito di assunzione di impegno allo svolgimento delle stesse attività;
- d) sia diretto al fine di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o all'altrui carriera di studi;
- e) impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
- f) comporti violazione di leggi e regolamenti;
- g) sia diretto a ostacolare o a impedire il regolare svolgimento delle lezioni.

# Art.5: Sanzioni

- 1. Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche, anche penali, le sanzioni che possono essere comminate dal Conservatorio sono:
  - a) ammonizione verbale;
  - b) ammonizione scritta;
  - c) interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche ivi compreso il torocinio;
  - d) sospensione da uno o più esami, per una o più sessioni;

e) sospensione temporanea dal Conservatorio, per un periodo non superiore a tre anni, con la conseguente perdita delle sessioni d'esame. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.

#### Art.6: Organi competenti

1. Le sanzioni sono comminate dal Direttore del Conservatorio.

#### Art.7: Procedimento disciplinare

- 1) Il Direttore ricevuta la notizia del presunto illecito dispone l'apertura del procedimento disciplinare. Il Direttore può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualsiasi altra attività che ritenga utile. Deve quindi procedere all'audizione dello studente, il quale nei casi di possibile sanzione previsti dall'art. 5 comma 2, c), d), e) deve essere convocato con nota scritta regolarmente notificata.
- 2) La comunicazione deve contenere:
  - a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
  - b) l'avviso a presentarsi in data definita davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
  - c) l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa.
- 3) In casi di particolare gravità il Direttore può applicare la misura cautelare della sospensione provvisoria dello studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento.
- 4) Tra la comunicazione e l'audizione dello studente deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a 3 giorni lavorativi.
- 5) Alla conclusione dell'attività istruttoria, che deve avvenire entro 15 giorni, dall'avvenuta conoscenza dei fatti, il Direttore dispone l'archiviazione o adotta uno specifico provvedimento disciplinare.
- 6) Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente.

## Art.8: Organo di garanzia

- 1. Contro le sanzioni previste dall'art. 5 comma 2, c), d), e) è ammesso, entro 10 giorni, ricorso all'organo di garanzia, formato da 3 docenti eletti dal Consiglio accademico al proprio interno e integrato dal Direttore che vi partecipa senza diritto di voto e, su richiesta dello studente, da un rappresentante della Consulta degli studenti comunque senza diritto di voto.
- 2. L'organo di garanzia può confermare la sanzione comminata dal Direttore o invitare lo stesso a riesaminare il provvedimento.
- 3. Se nell'ambito dei singoli procedimenti si evidenziano situazioni personali di incompatibilità o conflitto fra un docente membro dell'organo di garanzia e lo studente nei confronti del quale si procede, il Direttore sentito il Consiglio accademico provvede alla sostituzione del docente tramite un membro supplente.
- 4. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.

Il Direttore M° Giandomenico Piermarini